

MARIA CORASANITI

## LA BANCA DATI DEL DNA: PRIMI ASPETTI PROBLEMATICI DELL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI PRUM

**SOMMARIO:** 1. La biometria e il sistema di riconoscimento biometrico. — 2. Banche dati del Dna a livello globale: lettura comparata delle legislazioni estere in tema di regolamentazione di Banche dati del Dna. — 3. Discrasie nelle legislazioni europee relative ai database genetici. — 4. L'Unione Europea di fronte alla tematica della costituzione di una Banca dati per il Dna. Il Trattato di Prum. — 5. Necessità e urgenza di un intervento legislativo per l'istituzione in Italia di una Banca dati del DNA. La posizione del Garante della Privacy. — 6. La legge del 30 giugno 2009 n. 85, istitutiva della Banca dati del DNA e del connesso Laboratorio centrale. — 7. Il Laboratorio centrale della banca dati del DNA: Polizia Penitenziaria compiti e responsabilità.

### 1. LA BIOMETRIA E IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO.

**L**a biometria (dalle parole greche *bios* = « vita » e *metros* = « conteggio » o « misura ») è la scienza che ha come oggetto di studio la misurazione delle variabili fisiologiche o comportamentali tipiche degli organismi, attraverso metodologie matematiche e statistiche<sup>1</sup>. Nell'odierna accezione informatica essa è da intendersi quale tecnica di identificazione automatica e di verifica dell'identità di un soggetto sulla base di caratteristiche fisiche e/o comportamentali.

Tra le tecniche che rilevano caratteristiche di tipo fisico e fisiologico sono da menzionare: la verifica delle impronte digitali, la scansione retinica, il riconoscimento del volto, l'analisi della struttura del DNA<sup>2</sup>. Tra quelle che, invece, registrano tratti di tipo comportamentale abbiamo: la verifica della firma autografa, l'analisi dell'andatura ecc. Tali tecniche possono essere usate separatamente ma possono anche combinarsi in vario modo (ad esempio verifica di una caratteristica fisica con verifica di un'altra caratteristica fisica ovvero con quella di una caratteristica comportamentale)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Enciclopedia della Scienza e della Tecnica: approfondimento di M. Capocci; enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica: *Biometria e riconoscimento biometrico della persona*; Grande Dizionario Enciclopedico, UTET: biometria.

<sup>2</sup> Acido desossiribonucleico (ADN; in

inglese desoxyribonucleic acid, DNA) è la sostanza chimica contenente il codice ereditario umano presente in ogni cellula del corpo umano.

<sup>3</sup> Articolo di T. PERFETTI, *Biometria tra privacy e sicurezza*, reperibile sul sito [www.computerlaw.it](http://www.computerlaw.it), url

I dati biometrici di un essere umano sono derivabili dalla misurazione di varie caratteristiche del corpo o del comportamento. Le dimensioni del cranio e la conformazione dell'apparato scheletrico, in termini di proporzione fra le sue componenti, sono fra le prime variabili studiate nella storia della biometria.

Fra le principali applicazioni della biometria, elenchiamo:  
analisi di caratteristiche tipiche di popolazioni di viventi;  
studio delle associazioni genetiche fra specie;  
epidemiologia;  
medicina (diagnosi);  
farmacologia (dosaggio);  
identificazione degli individui.

Attualmente, la maggior parte degli sforzi della comunità scientifica e della ricerca industriale è orientata allo studio di quelle variabili che permettono l'identificazione affidabile<sup>4</sup> degli individui; oggi, infatti, la biometrica, complice anche l'incessante sviluppo tecnologico degli ultimi anni, è sempre più spesso annoverata tra gli strumenti di controllo dei fenomeni di criminalità (specie in piani di contrasto alla macrocriminalità e in particolar modo al terrorismo)<sup>5</sup>.

L'applicazione delle tecnologie biometriche permette di riconoscere in maniera certa e veloce una persona attraverso i parametri fisici, gli unici che non possono essere persi — come le password —, o contraffatti — come le tessere magnetiche —.

Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 hanno accelerato gli studi e le applicazioni concrete di biometria, che però erano già stati individuati come la via più praticabile per risolvere alcuni problemi di una società complessa e di un mondo sempre più interconnesso.

Le tecniche biometriche di identificazione sono infatti finalizzate a identificare un individuo sulla base delle sue peculiari caratteristiche fisiologiche o comportamentali, difficili da alterare o simulare. Queste le variabili più frequentemente prese in esame: impronte digitali, geometria della mano e del volto, conformazione della retina o dell'iride, timbro e tonalità di voce.

Negli ultimi anni molti autori si sono interessati al problema dell'utilizzo della biometria per l'identificazione personale, evidenziandone luci ed ombre. Tra questi merita una particolare citazione il Prof. Stefano Rodotà che in più occasioni, anche nella sua veste di Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, pur evidenziando le elevate potenzialità della biometria per la tutela e difesa della collettività ha anche e più volte rimarcato i pericoli derivanti dal ricorso massiccio alle soluzioni basate su tale scienza<sup>6</sup>.

---

*trapani.it/userfiles/file/Util%20trasporti/biometria.pdf.*

<sup>4</sup> Per una valutazione dell'affidabilità delle diverse tecniche, ma anche della loro semplicità d'uso e stabilità, vedi *Biometric-Based Technology*, 30 giugno 2004, dell'OECD, reperibile sul sito: [www.appli1.oecd.org](http://www.appli1.oecd.org), [http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en\\_2649\\_34255\\_35011988\\_1\\_1\\_1\\_1\\_0\\_0.html](http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_34255_35011988_1_1_1_1_0_0.html).

<sup>5</sup> A. PIERUCCI, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, 2006, parte II, XXVI, p. 1659.

<sup>6</sup> Si vedano in particolare: Relazione del Garante al Parlamento per l'anno 2002, url: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=128281>; S. RODOTÀ: Banca dati del Dna?Rischio schedatura di massa, url: <http://www.peacelink.it/tools/>

L'utilizzo delle tecniche biometriche avviene attraverso un *Sistema di riconoscimento biometrico*, il quale è ormai in uso in diversi settori.

Tale sistema permette di identificare una persona per una o più caratteristiche biologiche e/o comportamentali, confrontandole con un'immagine presente nel sistema tramite degli algoritmi.

In inglese è noto come AIDC = *Automatic Identification and Data Capture* (identificazione automatica e cattura di dati).

Il dato biometrico presenta tre caratteristiche fondamentali:

1. Universalità, posto che l'elemento biometrico è presente in tutte le persone;
2. Unicità, atteso che la componente biometrica è distintiva di ciascuna persona;
3. Permanenza, considerato che ciascun individuo conserva il proprio elemento biometrico nel corso del tempo<sup>7</sup>.

Le caratteristiche prese in considerazione dal sistema di riconoscimento biometrico possono essere:

**fisiologiche** → le impronte digitali, l'altezza, il peso, il colore e la dimensione dell'iride, la fisionomia del volto ecc.

**comportamentali** → ossia azioni che normalmente l'individuo compie, come l'impronta vocale, la firma, i movimenti del corpo.

Le caratteristiche fisiologiche di un individuo sono abbastanza stabili, soggette solo a piccole variazioni nel tempo (quindi molto attendibili); le componenti comportamentali, invece, possono essere influenzate dalla situazione psicologica dell'individuo, proprio per questo devono essere aggiornate spesso.

Questo sistema vuole garantire l'unicità della persona; infatti codici segreti e carte di identificazione verificano solo ciò che una persona conosce e/o possiede, come ad esempio una password o un codice pin o il badge ma non l'identità della persona vista. Le applicazioni biometriche possono essere utilizzate da sole o integrate con altre tecnologie come ad esempio smart card o firma digitale.

I sistemi di riconoscimento biometrico vengono utilizzati in diversi tipi di mercato, sia in ambito governativo (Militare, Sanità, Giustizia, enti e istituzioni pubbliche), sia in quello commerciale (turismo, trasporti, banche, assicurazioni).

Le applicazioni maggiormente in uso sono:

- sicurezza nelle transazioni finanziarie,
- prevenzione delle frodi,
- identificazione di soggetti,
- sicurezza negli aeroporti,
- investigazione,
- schedatura dei criminali.

I principali compiti di questo dispositivo sono:

1. *Reference template* = acquisizione mediante alcuni meccanismi (laser, scanner, telecamere ecc.) dell'impronta biometrica di riferimento re-

*print.php?id=23390*; L'alba dell'uomo connesso, url: <http://punto-informatico.it/491299/PI/News/rodota-alba-dell-uomo-connesso.aspx>.

<sup>7</sup> A. PIERUCCI, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, 2006, vol. II, p. 1663.

lativa ad una caratteristica biometria e/o comportamentali dell'individuo;

2. Fase di autenticazione = avviene mediante il confronto tra l'impronta biometrica di riferimento e la nuova impronta, generata ogni volta in fase di verifica;

3. Interfaccia operativa = è l'interazione uomo-macchina, la connessione fisica, elettrica e la possibilità di comunicazione con il sistema.

I sistemi di metri possono operare in due diverse modalità: verifica (quando il soggetto dichiara la sua identità) e identificazione (quando l'immagine acquisita in tempo reale viene confrontata con tutte le immagini presenti nel database del sistema e viene poi associata a quella con le caratteristiche più simili).

Da quanto esposto si evince, quindi, che attualmente è crescente, in vari campi, il ricorso a sistemi biometrici, al fine di esercitare forme di controllo di diverso genere sugli individui.

Recentissimo è, ad esempio, il completamento in Friuli Venezia Giulia di una banca genetica realizzata per studiare le malattie multifattoriali (diabete, infarto...) attraverso l'identificazione del Dna di sei comunità. Il progetto, chiamato « Parco genetico del Friuli Venezia Giulia », prevede l'analisi di popolazioni che, per motivi geografici, storici o linguistico-culturali, sono state isolate dal resto della popolazione italiana. Dal primo anno di attività del progetto, illustrato il 21 aprile anno corrente dai promotori<sup>8</sup>, è emerso che nelle popolazioni esaminate sono meno presenti alcune patologie (ad es. la perdita uditiva).

All'esigenza di prevenire e reprimere attività criminali vanno via via affiancandosi nuove finalità di sorveglianza, che esulano dallo scopo di garantire la sicurezza dei consociati, e la necessità di apportare correttivi e opportune cautele all'impiego della biometrica.

Da più parti si rileva che l'esigenza di adoperare simili tecnologie per varie finalità, in primo luogo legate al controllo della criminalità, deve essere bilanciata con la necessità di creare adeguate garanzie in grado di fare da contrappeso a eccessive forme di sorveglianza che potrebbero trasformare qualunque cittadino in « sospettato ».

## 2. BANCHE DATI DEL DNA A LIVELLO GLOBALE: LETTURA COMPARATA DELLE LEGISLAZIONI ESTERE IN TEMA DI REGOLAMENTAZIONE DI BANCHE DATI DEL DNA.

Negli ultimi anni, a causa della costante crescita di episodi criminali sia a livello terroristico che di delinquenza comune, tanto all'interno dei singoli Stati che sul più ampio piano internazionale, molte Nazioni hanno creato e regolamentato *database* genetici. Ciò è accaduto anche sulla spinta dell'opinione pubblica, assetata di maggiori livelli di sicurezza, e delle forze

<sup>8</sup> ROSOLEN ALESSIA, assessore regionale alla Ricerca; PEDICCHIO MARIA CRISTINA, Presidente del Centro di Biomedicina Molecolare; GASPARINI PAOLO, Coordina-

tore scientifico, [http://www.area.trieste.it/opencms/export/area/it/press/comunicati\\_stampa/2009/Allegati\\_news/parco\\_genetico.pdf](http://www.area.trieste.it/opencms/export/area/it/press/comunicati_stampa/2009/Allegati_news/parco_genetico.pdf).

chiamate a contrastare il crimine che hanno lamentato la carenza delle attuali politiche nel prevedere strumenti di indagine efficaci<sup>9</sup>.

Diversi Stati, quindi, sia in ambito internazionale che in Europa, hanno posto in essere Banche dati del Dna ma le hanno disciplinate in modo assai difforme sotto vari aspetti: loro modalità di impiego, procedure di raccolta e gestione dei dati genetici.

#### **Situazione attuale in ambito internazionale**

All'estero si sono registrate numerose iniziative legislative mirate alla costituzione di un *database* genetico che, dopo un periodo c.d. di sperimentazione, è stato utilizzato nella lotta contro la criminalità organizzata e contro la minaccia rappresentata dal terrorismo.

#### **Gli Stati Uniti d'America:**

Negli Usa esistono diverse banche dati sui prelievi biologici<sup>10</sup>.

Di queste, in particolare, una opera a livello federale, un'altra ha valenza statale; la prima è denominata National dna index system (Ndis), mentre la seconda prende il nome di Combined dna index system (Codis)<sup>11</sup>.

Il database federale ha preso l'avvio nel 1994 e contiene oltre tre milioni di profili del Dna relativi a crimini sessuali e/o violenti. Da tenere presente che i singoli Stati della Federazione hanno autonomia legislativa in merito ai reati in presenza dei quali acquisire il prelievo biologico.

L'FBI ha unificato i data base degli Stati riguardanti campioni di Dna dei condannati per reati sessuali e per violenze; il CODIS (sistema integrato di dati genetici) è stato creato nel 1991, in via sperimentale, e dal 1998 è in uso nei procedimenti penali; a decorrere dal 2006 la raccolta — che prima era limitata solo a crimini particolarmente efferati — si applica a ogni sentenza pronunciata da un tribunale federale americano.

Lo stesso Ente federale in tempi più recenti, in una intervista al *The Guardian*, ha rivelato l'esistenza di un progetto volto a rendere possibile la ricerca avanzata e lo scambio di informazione biometrica su scala globale. Si chiamerà *Server In The Sky* e potrebbe coinvolgere tutti gli alleati che già partecipano al network di Echelon: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Tale progetto avrà lo stesso obiettivo di quanto si propone, come vedremo, il Trattato di Prum in ambito europeo e, cioè, istituire un database sconfinato nel quale raccogliere i dati il più possibile completi di criminali e di sospettati, per tutelare al meglio la sicurezza degli Stati coinvolti.

L'Ufficio investigativo federale ha precisato che il progetto è ancora in fase di definizione ma una volta completato fornirà agli Stati membri gli strumenti per poter cercare e consultare informazioni biometriche raccolte dalle forze dell'ordine di altri Stati. Il nucleo di *Server In The Sky* sarà l'archiviazione di quanti più dati possibili riguardo al « peggio del peggio »,

<sup>9</sup> L. SCAFFARDI, *Le Banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona*, testo presentato al Forum Biodiritto tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 2008, *La circolazione dei modelli nel biodiritto*.

<sup>10</sup> M. CASTELLANETA, *Raccolta estesa a tutti i reati*, in *Il Sole-24 Ore* del 19 settembre 2007.

<sup>11</sup> Codis è l'acronimo di Combined DNA Index System è in uso presso il Federal Bureau of Investigation (Fbi).

per tenere traccia degli individui più pericolosi che agiscono sulla scena del crimine e del terrorismo.

L'FBI ha confermato di voler dare il via a un progetto pilota, le autorità britanniche mantengono, però, al riguardo il più stretto riserbo. Qualora il regno unito decidesse di partecipare sette milioni di impronte digitali verrebbero riversate nel database globale, dati che identificano inequivocabilmente criminali e semplici sospettati<sup>12</sup>.

Il tema dei database biometrici è, a livello globale, in continua evoluzione, sempre di più al centro di proposte che coinvolgono un elevato numero di Stati, di dibattiti ma anche di critiche; recentemente, ad esempio, il «*New York Times*» ha rivelato che i laboratori dell'Ente investigativo federale conserveranno nei loro archivi anche il Dna di chi è semplicemente indagato (finora veniva registrato il Dna soltanto di chi era già stato giudicato colpevole); gli investigatori sono convinti che così sarà più semplice risolvere i casi di criminalità. La misura ha già sollevato critiche in quanto si tratterebbe dell'ennesima invasione della privacy dei cittadini.

Secondo Peter Neufeld — condirettore di *Innocence Project*, associazione che proprio per mezzo del test del Dna ha aiutato a scagionare decine di detenuti — il governo statunitense si starebbe spingendo troppo in là nel tentativo di far diventare i campioni di Dna comuni quanto le impronte digitali; sempre Neufeld sottolinea: «*Le impronte digitali identificano semplicemente una persona, ma il Dna contiene molte più informazioni, è in grado, infatti, di rivelare la presenza di malattie e di problemi mentali. Il governo sta iniziando a minare la privacy delle nostre questioni più personali*».

#### Il Canada:

Il Legislatore canadese, anche dopo ripetute sollecitazioni della polizia e della comunità, ha provveduto, nel 1998<sup>13</sup>, a regolamentare l'istituzione di una Banca dati del Dna.

La legislazione è diventata ufficiale dal 30 giugno 2000.

La Canadian National Banca dati del DNA ha iniziato a operare nel mese di giugno del 2000 e i profili in essa contenuti sono conservati in due diversi indici<sup>14</sup>:

1. Il Condannato Offender Index (COI), che contiene i profili dei condannati per determinati reati previsti dalla legge;
2. La Crime Scene Index (CSI), che è un indice elettronico separato composto dai profili prelevati sulla scena del crimine.

La banca è parte della RCMP — servizi di polizia nazionali — ed è a disposizione di tutti gli organismi preposti all'applicazione della legge in tutto il Canada.

Sotto la *canadese codice penale*, i giudici possono ordinare ai condannati per i reati designati di fornire i campioni per l'analisi del Dna.

<sup>12</sup> Articolo di G. BOTTÀ, estratto dal sito: [www.puntoinformatico.it](http://www.puntoinformatico.it), url: <http://puntoinformatico.it/2163976/PI/News/un-archivio-globale-dati-biometrici.aspx>.

<sup>13</sup> Identification Law, estratta dal sito del Department of Justice, Canada.

<sup>14</sup> Sito: [www.NationalDNADataBank](http://www.NationalDNADataBank)

[/Canada.pdf](http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.ndd bbndg.org/main_e.htm&ei=iFOeSvjM5bG nAPXm5TSAg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D National%2BDNA%2BDatabank/Canada %26hl%3Dit%26sa%3DX), url: [http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.ndd bbndg.org/main\\_e.htm&ei=iFOeSvjM5bG nAPXm5TSAg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D National%2BDNA%2BDatabank/Canada %26hl%3Dit%26sa%3DX](http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.ndd bbndg.org/main_e.htm&ei=iFOeSvjM5bG nAPXm5TSAg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D National%2BDNA%2BDatabank/Canada %26hl%3Dit%26sa%3DX).

Ai fini della banca dati, i reati sono distinti in primaria e secondaria.

I primi sono quelli più gravi, come l'omicidio o i reati sessuali ed in caso di condanna per uno di questi illeciti, il giudice è tenuto a ordinare la raccolta di un campione di Dna del condannato, a meno che quest'ultimo dimostri al giudice la gravità dell'impatto di tale operazione sulla sua vita privata. I secondi sono, invece, i crimini meno gravi (ad es. incendio doloso) ed in caso di condanna per questi ultimi il giudice potrà disporre il prelievo del campione solo se ciò appaia necessario nell'interesse della giustizia.

Quando un nuovo profilo del genoma è aggiunto la banca dati lo confronta con i profili già esistenti e se emerge una corrispondenza ne sono informati gli investigatori. Il confronto dei dati e la condivisione delle informazioni con gli organismi incaricati di applicare la legge sono ammesse purché tali informazioni vengano utilizzate per indagare o per perseguire un reato penale.

Per proteggere la privacy delle persone fisiche, la Legge ha previsto limiti sull'accesso e sull'uso dell'archivio in questione e sulle comunicazioni inerenti i profili. La banca dati, inoltre, va usata esclusivamente ai fini dell'applicazione della legge e tutti gli altri usi sono contrari alla legge<sup>15</sup>.

L'utilizzo di analisi forense del DNA per risolvere il problema criminalità si sta dimostrando strumento rivoluzionario e efficace in Canada.

La polizia canadese ha utilizzato le prove forensi del genoma per poco più di un decennio, ma è emerso come queste siano i più potenti strumenti disponibili per l'applicazione della legge e per l'amministrazione della giustizia.

Ad oggi diverse migliaia di campioni di Dna di criminali condannati, provenienti da tutto il paese, sono stati elaborati e aggiunti alla banca dati nazionale. Migliaia di agenti di polizia sono stati formati per raccogliere i campioni di DNA che vengono poi trasmessi all'archivio centrale per l'analisi.

La banca dati canadese del Dna è un fulgido esempio della crescente importanza della scienza e della tecnologia moderna in applicazione della legge.

Soddisfazione e consensi sono espressi anche dalla popolazione canadese<sup>16</sup>.

#### **Situazione in ambito europeo**

Si passa ora alla disamina e al confronto delle normative europee vigenti sul tema delle banche dati genetiche. Tali normative disciplinano l'impiego di *database* del Dna per fini giudiziari in modo assai difforme, diversificandosi notevolmente le modalità di raccolta e gestione dei dati genetici con inevitabili ricadute sulla limitazione dei diritti individuali. Altra anomalia legislativa è rappresentata da quei Paesi che ad oggi non possiedono una legislazione specifica sul tema.

In presenza di un tale problematico contesto è necessario interrogarsi se vi possa essere o meno un'armonizzazione delle legislazioni europee e dei

<sup>15</sup> Informazioni estratte dal sito ufficiale della National DNA Data Bank, Canada, [http://www.nddb-bndg.org/main\\_e.htm](http://www.nddb-bndg.org/main_e.htm).

<sup>16</sup> Sito ufficiale del Governo canadese: [www.governmentofcanada.ca](http://www.governmentofcanada.ca), url: <http://canada.gc.ca/>.

criteri di impiego dei *database* genetici dei diversi Stati membri e quale siano, allo stato, le iniziative intraprese.

#### Inghilterra e Scozia:

Questi due Stati sono un chiaro esempio della diversità di approccio e di scelte normative nella regolamentazione e gestione della Banca dati del Dna.

In Inghilterra la prima legge approvata in tema<sup>17</sup> è il *Police and Criminal Evidence Act (PACE)*, che fin dal 1984 forniva le procedure a cui la polizia doveva attenersi in caso di arresto di sospettati di un reato.

Questa legge distingueva i campioni biologici in « *intimate sample* », il cui prelievo richiedeva il consenso del sospettato, e « *non intimate sample* », prelevati anche senza tale consenso; inoltre stabiliva la conservazione nella banca solo dei dati delle persone condannate per il reato a loro ascritto con conseguente cancellazione e distruzione di tutti gli altri dati (persone riconosciute estranee ai fatti o non perseguibili o innocenti).

Negli anni successivi all'entrata in vigore della PACE, si è assistito in Gran Bretagna a un notevole sviluppo<sup>18</sup> dell'utilizzo del Dna come strumento di indagine fino ad arrivare, nel 1994, all'emanazione del *Criminal Justice and Public Order Act*.

Quest'ultimo amplia notevolmente l'area di rilevamento dei campioni, prevede una minor gravità del reato per cui è possibile ottenere l'analisi dei campioni e stabilisce, inoltre, che possano essere conservati nel database i campioni prelevati da semplici sospettati nel corso delle indagini; con tale disciplina, la norma in esame apre definitivamente la strada alla creazione di un archivio genetico di tipo universalistico<sup>19</sup>.

Nel 2001 e nel 2003, infine, sono stati emanati altri due atti normativi<sup>20</sup> che hanno ampliato ancor di più i soggetti autorizzati a procedere al prelievo dei campioni di Dna e la categoria delle persone sottoponibili a tale prelievo.

Si è giunti ad una sua espansione tale che la banca dati inglese contiene, ormai i profili di:

1. tutte le persone sottoposte a processo anche se poi non condannate;
2. i soggetti perseguiti dalla giustizia anche se il caso viene archiviato;

<sup>17</sup> Per un interessante confronto fra la nascita e lo sviluppo della Banca dati del DNA in Gran Bretagna rispetto all'evoluzione di quella americana si legga D. CARLING, *Less Privacy Please, We're British: Investigating Crime with DNA in the U.K. and the U.S.*, in *31 Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 487(2008).

<sup>18</sup> Nel 1985 il Dr. Alec Jeffreys dell'Università di Leicester mise a punto l'analisi del DNA per scopi forensi. Vedi A.J. JEFFREYS, V. WILSON, S.L. THEIN, *Individual-Specific « Fingerprints » of Human DNA*, in *Nature*, 316, 1985, p. 76-79, estratto dal sito: [www.nature.com](http://www.nature.com), url: [http://www.nature.com/search/executeSearch?sp-q=Jeffreys+A.J.%2C+Wilson+V.%2C+Thein+S.L.%2C+IndividualSpecific+%E2%80%99+of+Human+DNA%2C+in+Nature&sp-p=all&include-collections=journals\\_nature%2C](http://www.nature.com/search/executeSearch?sp-q=Jeffreys+A.J.%2C+Wilson+V.%2C+Thein+S.L.%2C+IndividualSpecific+%E2%80%99+of+Human+DNA%2C+in+Nature&sp-p=all&include-collections=journals_nature%2C+Thein+S.L.%2C+IndividualSpecific+%E2%80%99+of+Human+DNA%2C+in+Nature&sp-p=all&include-collections=journals_nature%2C)

[crawled\\_content&exclude-collections=journals\\_palgrave%2C+animal&pag-start=1&sp-c=25&sp-m=0&sp-s=date\\_descending](http://www.nature.com/search/executeSearch?sp-q=Jeffreys+A.J.%2C+Wilson+V.%2C+Thein+S.L.%2C+IndividualSpecific+%E2%80%99+of+Human+DNA%2C+in+Nature&sp-p=all&include-collections=journals_nature%2C).

<sup>19</sup> Sulla distinzione fra possibili modelli di database genetici a cui i diversi ordinamenti tendono si veda L. PICOTTI, *Trattamento dei dati genetici, violazioni della privacy e tutela dei diritti fondamentali nel diritto penale*, in questa Rivista, 2003, 689.

<sup>20</sup> Ci riferiamo al *Criminal Justice and Police Act* (2001) e al *Criminal Justice Act* (2003).



3. Le persone arrestate dalla polizia anche se poi non formalmente accusate di alcun reato.

È di facile intuizione comprendere, quindi, come il Regno Unito sia attualmente il Paese al mondo che detiene il più ampio *DNA database*<sup>21</sup>.

In Gran Bretagna si trova la più grande Banca dati del Dna, con oltre quattro milioni di profili; un archivio, questo, che fa impallidire persino quello degli USA, che conta un milione di dati in più, spalmati però su una popolazione cinque volte più numerosa.

Attualmente alcuni ritengono che la banca dati inglese dovrebbe contenere i profili del Dna di tutta la popolazione, compresi gli stranieri presenti o in transito nello Stato, altri invece spingono per un riesame dell'impianto legislativo al fine di porre un argine ad evidenti casi di violazione della riservatezza delle persone. Tra le proposte in tal senso va annoverata la richiesta di salvaguardare gli innocenti mediante la cancellazione del loro profilo del Dna, conservando in tale banca dati solo i profili delle persone condannate.

Unica eccezione consentita dovrebbe riguardare i colpevoli di reati a sfondo sessuale o di altri crimini violenti, il cui profilo del Dna andrebbe conservato per un quinquennio<sup>22</sup>. Di diverso parere sono, però, le forze dell'ordine che considerano il registro del Dna un'efficace strumento a supporto delle indagini: nel 2005, quando il database del Dna non era che un archivietto da 200mila dati e record, le prove raccolte sulla scena di numerosi crimini hanno permesso di catturare otto mila colpevoli, confrontando le tracce lasciate dai malviventi sul luogo del delitto con i dati immagazzinati nel registro del Dna.

Ma a lanciare l'allarme in proposito è il padre del Dna fingerprinting, Alec Jeffreys, che in più occasioni si è affiancato alle forze dell'ordine del regno unito per risolvere casi intricati: « *la regolamentazione è seriamente arretrata rispetto all'uso del registro del Dna* ». Un uso spesso sconsigliato, soprattutto durante la fase di raccolta di dati sul luogo del delitto: « *Estraendo il Dna solo da poche tracce presenti sulla scena del crimine non è possibile avere idea della loro rilevanza per l'atto criminale. Nel Dna non è scritto colpevole-ne innocente* »<sup>23</sup>.

In ambito britannico merita una riflessione la realtà scozzese poiché la sua legislazione in tema di banca dati del Dna presenta significativi tratti distintivi rispetto alla normativa dell'Inghilterra. Queste differenze fanno intravedere le aporie normative a cui l'armonizzazione della materia potrebbe andare incontro.

Le diversità esistenti tra legislazione della Scozia e quella vigente in Inghilterra e Galles riguardano sostanzialmente le modalità di conservazione e di distruzione dei campioni biologici.

<sup>21</sup> Gli ultimi dati, aggiornati al 31 ottobre 2007, parlano di un totale dei profili pari a 4.188.033. Da: *House of Commons Hansard Written Answers*, 2007: Colum 761W, informazione estratta da L. SCAFFARDI, *Le Banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona*, testo presentato al Forum Biodiritto tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 2008, *La circolazione dei modelli nel biodiritto*.

<sup>22</sup> Portale giuridico italiano: Diritto e Diritti, articolo di G. MODESTI, url: <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/24783.html>.

<sup>23</sup> Sito: [www.puntoinformatico.it](http://www.puntoinformatico.it), articolo di G. BOTTÀ url: <http://punto-informatico.it/2163976/PI/News/un-archivio-globale-dati-biometrici.aspx>.

Si è venuta così a creare una singolare asimmetria legislativa in tema di DNA *database* che ne ha provocato un diverso sviluppo<sup>24</sup>.

Se è pur vero che esistono norme di raccordo fra i due *database* che obbligano la Scozia ad « esportare » i dati del proprio archivio in quello nazionale (NDNAD), tuttavia tali campioni di DNA devono essere distrutti da entrambi i database — in conformità con la normativa vigente in Scozia — nel caso in cui i soggetti dai quali sono stati prelevati vengano dichiarati innocenti o non siano perseguiti<sup>25</sup>.

Si potrebbe allora parlare di una *regional lottery* che tende a differenziare trattamenti di dati personali all'interno dello stesso Paese; infatti in Gran Bretagna c'è un diverso livello di tutela dei diritti fondamentali sulla sola base del luogo di residenza di una persona.

I cittadini britannici si trovano, quindi, sottoposti ad un diverso trattamento dei loro campioni genetici nel momento in cui vengano arrestati in Inghilterra o diversamente in Scozia<sup>26</sup>.

Nel maggio 2006 c'è stato un tentativo, però fallito, di uniformare alla legislazione inglese quella scozzese così da colmare l'evidente disparità circa il trattamento di dati biologici predefiniti sul territorio della Gran Bretagna.

Tra le due legislazioni c'è un'ulteriore differenziazione. Infatti, nell'attuale utilizzo di dati in Inghilterra e Galles potrebbe essere ipotizzata una tripartizione non più basata sulla presunzione di innocenza (come avviene in molti Paesi europei), ma bensì fra « popolazione innocente », individui riconosciuti colpevoli e i c.d. *criminal suspects*<sup>27</sup> (categoria alquanto nebulosa), cioè le persone che pur non avendo commesso alcun reato sono comunque inserite nella banca dati per fini giudiziari e i cui dati verranno scandagliati in ogni futura indagine.

A questo punto diviene evidente la scelta tendenziale di questo Paese, volta alla creazione di un *database* c.d. di tipo universale in cui l'obiettivo dell'archiviazione genetica non è solo l'individuazione di un sospetto durante un'indagine penale, ma è principalmente quello di inserire preventivamente nell'archivio tutti i dati possibili, così da permettere l'individuazione di virtuali sospettati alla commissione dell'illecito<sup>28</sup> (finalità quest'ultima di grande rilievo da un punto di vista investigativo).

<sup>24</sup> Su questo complesso e diversificato rapporto v. P. JOHNSON, R. WILLIAMS, *DNA and Crime Investigation: Scotland and the UK National DNA Database*, in *Scottish Journal of Criminal Justice*, 10/2004, 71 ss.

<sup>25</sup> Vedi sul punto quanto pubblicato da *GeneWatch UK*, un'organizzazione no-profit che si propone di vigilare sull'applicazione delle tecniche di ingegneria genetica affinché queste vengano impiegate nel pieno rispetto dei diritti umani e della tutela individuale e che ha stigmatizzato proprio la diversità esistente tra le norme inglesi. *Gene Watch UK Briefing, The DNA Expansion Programme: reporting real achievement?*, febbraio 2006 e *National DNA Database, The Na-*

*tional Dna Database Annual, Report 2003-2004*.

<sup>26</sup> L. SCAFFARDI, testo presentato al Forum Biodiritto tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 2008, *La circolazione dei modelli nel biodiritto*.

<sup>27</sup> P. JOHNSON, R. WILLIAMS, *Forensic DNA databasing: a European perspective. Interim report*, University of Durham, 2005, 92, da [www.dur.ac.uk/sass/staff/profile?id](http://www.dur.ac.uk/sass/staff/profile?id).

<sup>28</sup> Per una lettura delle diverse norme relative alla formazione e all'utilizzo dei *database* genetici per fini giudiziari in diversi Paesi europei si consulti C. FANUELE, *Un archivio centrale per i profili del DNA nella prospettiva di un « diritto comune » europeo*, in *Dir. pen. e proces-*

**La Confederazione Elvetica:**

Punto di partenza è senza dubbio il testo costituzionale della Confederazione e precisamente l'articolo 24-*novies* ove si legge che « *il patrimonio genetico di una persona può esser analizzato, registrato o rilevato soltanto col consenso di costei o in base ad una prescrizione legale* ».

La Confederazione Elvetica<sup>29</sup> ha iniziato a gestire in via sperimentale dal 1 luglio del 2000 un sistema di informazione contenente profili di Dna.

Dovendo redigere un disegno di legge in materia, i legislatori svizzeri hanno preso in considerazione due esempi relativi ad altrettanti paesi europei: la Gran Bretagna e l'Olanda.

La legge è stata approvata il 20 giugno 2003 dall'assemblea federale.

L'analisi del Dna è ammessa anche in presenza di gravi reati patrimoniali che compromettano seriamente il sentimento di sicurezza della popolazione.

Tale analisi può essere disposta sia dalla polizia sia dalle autorità giudiziarie di istruzione e di giudizio; in determinati casi però (indagini a tappeto, prelievo di un campione attraverso un metodo invasivo) l'ordine deve provenire necessariamente dall'autorità giudiziaria.

Il tema della protezione della riservatezza viene affrontato allorché si è stabilito che:

1. i profili di Dna vengono registrati nei confronti delle persone sospettate di aver commesso un crimine o un delitto o che siano state condannate a una pena detentiva a causa di un crimine o di un delitto;

2. è disposta la cancellazione del profilo del Dna nell'ipotesi in cui il procedimento sia archiviato o termini con l'assoluzione;

3. è previsto un termine massimo per la conservazione di profili del Dna, decorso il quale il soggetto interessato può chiedere la cancellazione del proprio profilo;

4. il soggetto interessato ha diritto ad essere informato circa il trattamento dei propri dati personali genetici;

5. è previsto un trattamento disgiunto tra dati genetici e i relativi dati anagrafici così che il loro abbinamento possa avvenire solo attraverso un numero di controllo, ad opera di un Servizio dell'ufficio Federale di polizia, responsabile del trattamento dell'intero sistema<sup>30</sup>.

### 3. DISCRASIE NELLE LEGISLAZIONI EUROPEE RELATIVE AI DATABASE GENETICI.

Prima di procedere all'esame degli atti normativi comunitari in tema di banche dati genetici, appare opportuno un rapido sguardo d'insieme per segnalare come vi siano importanti discrasie nelle legislazioni relative ai *database* del DNA in Europa.

La prima attiene ai criteri di inserimento dei profili individuali.

*so-accertamenti sulla persona e processo penale*, a cura di P. Felicioni, IPSOA, n. 3/2007, 29.

<sup>29</sup> Le notizie sono state tratte dai siti: <http://ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2000> e <http://www.ti.ch/DI/>

*POL/approfondimenti/diversi/temi/polizia/sidna.pdf*.

<sup>30</sup> Portale giuridico italiano: Diritto e Diritti, articolo di G. MODESTI, url: <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/24783.html>.

Si tratta generalmente di persone arrestate (fatta ovviamente eccezione per quanto già specificato in Inghilterra e Galles) per reati particolarmente gravi (omicidi, reati sessuali). In alcuni Paesi è previsto l'inserimento dei profili genetici di tutti i condannati (come ad es. in Austria), ma più frequentemente si subordina l'inserimento al tipo di reato ritenuto, appunto, «grave» (esempi in tal senso sono quelli di Francia, Germania e Belgio). In alcuni casi, come in Olanda, il *discrimen* per l'inserimento è fondato sulla durata della pena.

Un secondo punto di differenziazione è rappresentato dai criteri di esclusione dei profili già contenuti nei data base genetici.

Generalmente, i profili dei condannati vengono mantenuti per lunghi periodi di tempo che possono arrivare a 40 anni dopo la condanna (Danimarca, Francia, Germania) o a 10 anni dopo la morte del condannato (Finlandia, Belgio). I profili dei sospettati, qualora raccolti, vengono poi eliminati dopo che il soggetto è stato assolto o non perseguito (Austria).

Terzo e delicato profilo di diversità riguarda il tempo di permanenza dei rispettivi campioni biologici nella banca dati.

Mentre il profilo consiste in una serie alfanumerica che si riferisce alle regioni non codificanti del DNA, il campione biologico, invece, consiste in un campione di liquido corporeo o tessuto dal quale si possono ricavare informazioni c.d. sensibili sul soggetto considerato.

In alcuni casi i campioni vengono distrutti dopo che ne è stato ricavato il profilo ma spesso il campione biologico viene conservato secondo le stesse regole del profilo genetico.

Una singolare quanto interessante scelta legislativa è quella suggerita dall'Austria, dove, seppure i campioni organici dei condannati dal 1997 vengano trattenuti per un tempo indefinito, l'archivio è rigorosamente protetto dall'anonimato. Infatti, i nomi delle persone sottoposte a prelievo sono schedati in un diverso registro che è fisicamente disgiunto (cioè si trova in un luogo diverso) rispetto al luogo in cui sono archiviati i reperti biologici<sup>31</sup>.

In questo diversificato panorama si inseriscono poi quei paesi, come il Portogallo o la Grecia che ancora non possiedono specifiche disposizioni in tema.

Nel nostro paese la mancata determinazione legislativa specifica ha reso e rende il panorama settoriale ondivago e incerto<sup>32</sup>.

A fronte del su riferito e diversificato quadro normativo europeo in materia di banche dati del DNA, è comprensibile come i tentativi volti ad armonizzare lo scambio di possibili informazioni tra i vari Paesi dell'Unione incontrino grandi difficoltà proprio per la disparità di scelte legislative fatte nei vari Stati.

Queste scelte, infatti, risentono inevitabilmente di una serie di specificità storiche, politiche, nonché socio-culturali.

<sup>31</sup> Su tale tipo di scelta si veda quanto riportato da P.M. SCHNEIDE, P.D. MARTIN, *Criminal DNA databases: the European situation*, in *Forensic Science International*, 119/2001, 232-238.

<sup>32</sup> C. CASONATO, T.E. FROSINI, T. GROPPI, *L'atipicità del panorama italiano in tema di biodiritto*, in *Dir. pubbl. comp. ed europ.*, 2007, 1650.

In tale contesto gli stessi diritti riconosciuti ai singoli nei diversi ordinamenti — in particolare la dignità e l'integrità individuali —, pur partendo da bassi comuni, vengono negli stessi declinati in modo diverso.

#### 4. L'UNIONE EUROPEA DI FRONTE ALLA TEMATICA DELLA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI PER IL Dna. IL TRATTATO DI PRUM.

La tematica concernente la predisposizione e regolamentazione di banche dati nazionali del Dna, andando ad impattare col settore della sicurezza, si colloca all'interno di una cornice più ampia tale da comprendere la lotta al terrorismo, anche internazionale, e alla criminalità organizzata.

Soprattutto in vista di siffatta lotta e considerato che uno dei tre pilastri sui quali si basa l'Unione concerne proprio la sicurezza comune, la Comunità Europea non poteva non affrontare la tematica stessa e il conseguente scambio di informazioni sui risultati di analisi del Dna.

Volendo enucleare gli atti fondamentali, si può partire dalla *Risoluzione del Consiglio Europeo del 9 giugno 1997*<sup>33</sup>, sullo scambio di risultati di analisi del Dna.

Con quest'ultima il Consiglio ha stabilito:

1. Gli Stati membri sono invitati a prevedere la costituzione di banche dati relative al Dna, utilizzando gli stessi standard al fine di favorire lo scambio di risultati di analisi;

2. la standardizzazione delle tecniche in materia di Dna presuppone che gli Stati membri elaborino i risultati delle analisi del Dna «*facendo uso preferibilmente di indicatori per il Dna*»;

3. le garanzie giuridiche previste dai singoli Stati dovranno «*stabilire a quali condizioni e per quali reati i risultati di analisi del Dna possano essere memorizzati in una Banca dati nazionale*»

4. lo scambio di informazioni sui risultati di analisi del Dna a livello europeo presuppone la predisposizione di banche dati nazionali compatibili contenenti informazioni in materia di Dna. «Tale sistema dovrà offrire sufficienti garanzie sotto il profilo della sicurezza e per quanto concerne la protezione dei dati di carattere personale». Lo scambio di informazioni sarà limitato «ai risultati di analisi del Dna che, confrontati tra loro, possa indicare se una persona compare in un archivio e se si può stabilire un nesso tra una persona e le tracce rilevate a seguito della commissione di un reato».

Con la successiva *Risoluzione del 25 giugno 2001*<sup>34</sup>, sullo scambio del Dna, il Consiglio dell'Unione Europea ha introdotto una serie di definizioni e ha stabilito delle «*Tecniche in materia di Dna nell'ambito della scienza forense*», oltre ad essere intervenuta sullo «*Scambio di risultati delle analisi del Dna*».

<sup>33</sup> GU C 193 del 24 giugno 1997 pag. 2; Portale giuridico italiano: Diritto e Diritti, articolo di G. MODESTI, url: <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/24783.html>.

<sup>34</sup> GU C 187 del 3 luglio 2001, 1 ss..

Ha sottolineato, inoltre, che « *lo scambio dei risultati delle analisi del Dna dovrebbe avvenire soltanto nel caso in cui vi sia ragione di credere che tale scambio possa fornire informazioni pertinenti alle indagini penali* ».

Riguardo le modalità di scambio dei risultati delle analisi del Dna ha rilevato che « *gli Stati membri devono limitare tali risultati alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, un'analisi cioè che notoriamente non fornisce informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie* ».

Con **Decisione quadro del Consiglio europeo del 4 ottobre 2005**, il legislatore comunitario si è soffermato sulla protezione da assicurare ai dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra Stati membri dell'Unione Europea, anche in considerazione del fatto che la protezione dei dati, accordata dal trattato di Prum del 27 maggio 2005, è apparsa inadeguata in ordine alla tutela medesima.

Nel preambolo di detta decisione si legge che nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, occorre creare una normativa in tema di protezione dei dati personali, tale da sancire il rispetto della privacy oltre che dei diritti fondamentali<sup>35</sup>. Per tale ragione, la facilitazione nello scambio dei dati personali tra Stati membri in materia di cooperazione e di lotta alla criminalità organizzata non può trascendere dalla cura da porre a tutela dei diritti della personalità degli individui.

In questa scia trovano collocazione le disposizioni in materia di misure di sicurezza del trattamento, oltre che « *...sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti...* ».

Sempre nel preambolo, viene ribadito il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, quindi, « *...il pieno rispetto dei diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali...* ».

Ulteriore rilevante momento nella evoluzione comunitaria della normativa in tema di Banche dati del Dna, è rappresentato dalla **Decisione del Consiglio europeo del 27 febbraio 2007**<sup>36</sup>.

Oggetto di tale decisione sono le disposizioni finalizzate a migliorare lo scambio di informazioni in basa alle quali gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del Dna.

Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo da consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere, a quello che gestisce lo schedario, i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca. Viene ribadito però che tale cooperazione tra gli Stati membri non debba tralasciare il rispetto dovuto ai principi fondamentali relativi al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Gli Stati membri potranno procedere allo scambio dei dati personali solo dopo aver provveduto all'efficace attuazione di tutte le norme sulla protezione dei dati contenute nella decisione.

---

<sup>35</sup> Articolo 1, c. 1.: « *La presente decisione quadro definisce norme comuni per garantire la protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria*

*e di polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea* ».

<sup>36</sup> Il testo si può leggere al link: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st06/st06566.it07.pdf>.

L'atto normativo comunitario di cui parliamo impegna gli Stati membri alla creazione e alla gestione di schedari nazionali di analisi del Dna per facilitare lo svolgimento delle indagini (art. 2). Per favorire lo scambio di tali dati è disposta la indicizzazione dei rispettivi schedari nazionali del Dna, in modo da contenere esclusivamente i profili di Dna provenienti dalla parte non codificante del Dna ed un numero di riferimento.

La consultazione di tali schedari è automatizzata, tramite il raffronto dei profili del Dna, che sarà svolta solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente. L'invio dei dati avverrà solo quando ci sia concordanza tra un profilo Dna trasmesso e profili Dna registrati nello schedario dello Stato membro ricevente (art. 3).

Il trattamento di dati personali da parte dello Stato membro è autorizzato esclusivamente per i fini stabiliti nella presente decisione<sup>37</sup> (art. 26); i dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere.

È fatto obbligo, *ex* articolo 28, agli Stati membri di assicurare l'esattezza, l'attualità e la durata delle memorizzazioni dei dati; in quest'ottica « *lo Stato membro o gli stati membri interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati che siano, rispettivamente, inesatti o non attuali* ».

Sia l'autorità ricevente che quella trasmittente devono assicurare misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; di conseguenza, i dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza di tale termine, essi sono immediatamente cancellati.

Ai Garanti nazionali spetta il controllo relativo all'applicazione di dette misure di sicurezza.

Viene altresì riconosciuto il diritto di accesso in capo a soggetti interessati e ai soggetti cui sono riferiti i dati contenuti negli schedari nazionali, inoltre è prevista una forma di risarcimento danni a favore del soggetto interessato qualora il trattamento dei suoi dati sia avvenuto in maniera illecita (art. 31).

Quello surriferito è il quadro generale dei più importanti atti normativi comunitari adottati in tema di Banche dati del Dna.

Va, tuttavia, precisato che prima dell'adozione delle Decisioni del Consiglio europeo del 4 ottobre 2005 e del 27 febbraio 2007, era stato firmato, il 27 maggio 2005, il **Trattato di Prum** (Germania), sottoscritto da sette Paesi<sup>38</sup> dell'Unione europea.

Quest'ultimo, aperto all'adesione e ratifica di altri Paesi della CE (tra cui l'Italia), costituisce un completamento rispetto agli accordi di Schengen<sup>39</sup>, tant'è vero che viene denominato Schengen 2.

Esso ha come scopo quello di intensificare la cooperazione tra le frontiere (cross-border) al fine di accentuare la lotta ai fenomeni montanti del terrorismo, del crimine internazionale e dell'immigrazione illegale, coo-

<sup>37</sup> Uno di questi fini attiene all'accertamento della concordanza tra profili di Dna raffrontati.

<sup>38</sup> Gli Stati membri promotori di tale Accordo sono: Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

<sup>39</sup> Fonte: sito internet del Ministero dell'Interno, url: [http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala stampa/speciali/cittadini\\_europa/scheda\\_18519.html](http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala stampa/speciali/cittadini_europa/scheda_18519.html).

perazione questa realizzata anche e soprattutto con lo scambio di informazioni, concernenti dati informatici relativi a impronte digitali e dati genetici (DNA), tra gli Stati aderenti.

Si tratta di un accordo molto importante tant'è che la Germania ne ha proposto la trasposizione nel sistema giuridico dell'Unione Europea<sup>40</sup>, anche in relazione ai lusinghieri risultati operativi già ottenuti nella prima fase di attuazione.

La Commissione Europea ha dato il proprio sostegno alla trasposizione del Trattato ed ha assicurato la disponibilità ad aiuti di natura finanziaria per sovvenzionare eventuali progetti proposti dagli Stati che dovessero incontrare difficoltà nell'attuazione delle disposizioni volte a potenziare la collaborazione di polizia<sup>41</sup>.

Il Trattato disciplina i settori e i modi di intensificazione della cooperazione transfrontaliera escogitando iniziative per promuovere la cooperazione nei settori individuati come determinanti (articolo 1) ovvero: la raccolta dati attraverso il Dna (cap. 2), la raccolta delle impronte (cap. 2), il registro delle targhe automobilistiche (cap. 2), le misure contro il terrorismo (cap. 3), il trasporto di armi e munizioni (cap. 3 e 4), l'immigrazione illegale (cap. 4).

Il Concordato si propone di giungere ad un raccordo con le disposizioni dell'Unione Europea al massimo entro tre anni dalla sua sottoscrizione ed entrata in vigore e di intervenire, pure nel rispetto dei Trattati europei e delle Carte e Convenzioni per i diritti fondamentali, in una serie di settori specifici di indagine.

Il Patto di Prum affronta il tema del registro nazionale dei dati sul Dna, prevedendo, a tal proposito, che le Parti Contraenti si impegnano ad attivare e tenere *files* con le analisi del Dna (c.d. schedari nazionali di analisi DNA) a fini di investigazioni conseguenti e connesse a reati.

Il trattamento dei dati, una volta estrapolati, è soggetto ad ulteriori disposizioni in accordo con la legge nazionale applicabile al loro trattamento. Le Parti Contraenti sono tenute anche ad assicurare la disponibilità dei dati di consultazione ricavabili dalle banche dati nazionali del Dna.

I dati di riferimento non devono contenere informazioni dalle quali i soggetti possano essere identificati.

In occasione di indagini e di investigazioni, le Parti Contraenti sono tenute a consentire l'accesso ai dati identificativi contenuti nei loro *files*, dando il potere di condurre ricerche automatiche per la comparazione dei profili di DNA. Deve trattarsi di poteri di ricerca esercitabili solo in casi individuali e in accordo con la legge nazionale. Se, nell'ambito di una consultazione automatizzata, si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e un profilo registrato nello schedario della parte contraente destinataria, il punto di contatto nazionale che ha avviato la consultazione viene informato per via automatizzata dell'esistenza di una concordanza e del riferimento. Qualora, invece, non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata (art. 3).

---

<sup>40</sup> Trattato di Prum, art. 1, esprime «l'auspicio che, sulla base dei risultati conseguiti, possa essere trasferito nell'ambito del Diritto dell'Unione Europea».

<sup>41</sup> Fonte: sito internet [www.senato.it](http://www.senato.it), relazione al senato per il disegno di legge n. 586.



Per quanto riguarda la raccolta di impronte, è prevista la messa a disposizione dei dati contenuti nei sistemi di identificazione delle impronte creati per la prevenzione e le indagini criminali. I dati di riferimento devono includere solamente le impronte e un referente, ma nulla che consenta di identificare direttamente i soggetti (art. 8).

Ai fini della prevenzione e delle investigazioni, le parti contraenti permetteranno ai punti di contatto nazionali contraenti l'accesso ai dati nel sistema di identificazione automatico che hanno stabilito per quello scopo, con il potere di condurre ricerche automatiche comparando i dati delle impronte. I poteri di ricerca possono essere esercitati solo in casi individuali (art. 9).

Il crescente e preoccupante fenomeno del terrorismo ha spinto, poi, il Trattato a stabilire che gli Stati, in specifici casi, possono fornire dati personali e informazioni nella misura in cui sia necessario e cioè allorquando particolari circostanze diano motivo di credere che i soggetti commetteranno reati di terrorismo.

I dati forniti devono contenere nome, cognome, data e luogo di nascita ed una descrizione delle circostanze che giustifichino la convinzione che si tratti di reati di matrice terroristica. L'autorità che fornisce i dati può imporre in modo vincolante condizioni sull'uso degli stessi all'autorità ricevente (art. 16)<sup>42</sup>.

Volendo enucleare una riflessione finale su questo Trattato, va, innanzitutto, evidenziato come esso costituisca una importante scelta politica, soprattutto in ordine a quanto disciplinato in materia di banche dati del Dna.

Va, tuttavia, rimarcato che esso introduce procedure il cui pieno impiego costringe a riflettere sulle implicanze che vi si correlano in termini di violazione della Privacy e delle libertà personali, diritti questi ampiamente salvaguardati da tutti gli atti normativi comunitari (tra cui il codice Shengen).

Lo stesso Trattato di Prum, stabilendo che le sue disposizioni saranno applicabili solo nella misura in cui risultino compatibili con la normativa dell'Unione Europea, ha verosimilmente preso atto di tali esigenze di tutela. Queste ultime sono state condivise e rimarcate dallo stesso Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD) in alcuni suoi pareri, nei quali ha sottolineato la necessità: 1) che le norme attuative del Patto prevedano il coinvolgimento delle Autorità preposte alla protezione dei dati nell'ambito di scambi transfrontalieri riconoscendo loro un essenziale ruolo consultivo; 2) che le Autorità stesse si incontrino a livello dell'UE per coordinare e armonizzare le loro attività<sup>43</sup>.

## 5. NECESSITÀ E URGENZA DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO PER L'ISTITUZIONE IN ITALIA DI UNA BANCA DATI DEL DNA. LA POSIZIONE DEL GARANTE DELLA PRIVACY.

Le disposizioni della normativa comunitaria e quelle del trattato di Prum in particolare, impegnano, come detto, gli Stati membri o aderenti alla creazione e gestione di schedari nazionali di analisi del Dna nonché

<sup>42</sup> P. BALBO, *Trattato di Prum o Schengen II*, sito internet: <http://www.dirito.it/archivio/1/26746.pdf>.

<sup>43</sup> Si veda parere del GEPD del 19 dicembre 2007 (G.U. dell'UE 14/04/2008, C89/6).

a favorire e migliorare lo scambio di dati relativi e impronte digitali, al fine prioritario di elaborare un'impostazione strategica comune soprattutto in tema di lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

A tal proposito va rilevato come, negli ultimi anni, diversi Paesi europei (vedi anche parag. II) hanno istituito banche nazionali del Dna contenenti i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente sono attive, parzialmente o a pieno regime, banche nazionali del Dna in Olanda, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Svezia. Inoltre, in altri Stati europei sono già in corso di preparazione o di approvazione specifiche legislazioni.

L'Italia, sino alla recentissima legge del 30 giugno 2009<sup>44</sup>, non disponeva di alcuna banca dati e cioè di un archivio nazionale dei profili biologici. Esistevano solo archivi circoscritti all'attività di forze investigative speciali come i Ris: l'unica struttura esistente, simile a quella richiesta per il test del DNA, è legata all'identificazione mediante l'impronta digitale.

Nel nostro paese, inoltre, non esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati tra i laboratori delle forze di polizia e degli istituti di medicina legale a cui l'autorità giudiziaria normalmente affida l'analisi dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dall'analisi dei DNA rimangono confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni di dati vengono effettuate con ricerche manuali<sup>45</sup>.

La necessità di adeguarsi alla predetta normativa e il recente aumento esponenziale, su tutto il territorio nazionale, di atti di violenza e di abusi sulle donne, ha reso, quindi, l'istituzione e la disciplina organica di una banca dati del Dna un'esigenza ormai improrogabile anche per l'Italia.

Il 4 luglio 2006 il Ministro dell'interno, onorevole Giuliano Amato, ha dichiarato a Berlino, per conto del Governo italiano, le intenzioni dello Stato italiano di aderire agli accordi di Prum.

Lo stesso Garante della privacy, Presidente Francesco Pizzetti, il 19 settembre 2007, ha inviato, ex art. 154 co. 1 lettera F/D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, una segnalazione al Parlamento e al Governo nella quale ha dichiarato l'opportunità di un rapido intervento legislativo per la creazione e la disciplina di una banca dati del Dna ai fini di sicurezza e giustizia.

Il documento individua gli aspetti per i quali l'Autorità ritiene necessario un intervento normativo e indica le garanzie da assicurare alle persone, relativamente alle modalità di conservazione e di accesso ai dati genetici, alle modalità di prelievo e alle misure di sicurezza e protezione dei campioni biologici, al controllo periodico della medesima Autorità e alle sanzioni per eventuali condotte illecite.

Se da un lato, ad avviso del Garante, è urgente disciplinare organicamente la materia e potenziare le tecniche di indagine, anche per scopi di cooperazione internazionale, dall'altro vi sono, infatti, rilevanti effetti sui diritti delle libertà fondamentali delle persone che vanno tutelati con pari efficacia.

<sup>44</sup> GU n. 160 del 13 luglio 2009, suppl. ord. n. 108.

<sup>45</sup> Dati ricavati dal contenuto della relazione al Senato sul disegno di legge n. 586

del 2008, url: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc:Ddlpre-s&leg=16&id=00302283&part>.

Il Presidente Pizzetti, in particolare, sostiene che la banca dati dovrebbe avere esclusive finalità specifiche di identificazione delle persone per finalità di accertamento e repressione di reati e questo anche in armonia con quanto previsto dal trattato di Prum e da altri atti internazionali e comunitari; che i profili Dna non devono essere duplicati in altre banche dati di singole forze di polizia.

La segnalazione, considerata la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, prevede che nella banca dati non debbano essere conservati campioni biologici (es. capelli, saliva) ma profili (sequenze alfanumeriche); che debbano essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie da cui sia eventualmente affetto l'interessato.

Gli operatori, che possono accedere ai dati, devono essere individuati con modalità selettive e solo in rapporto ad attività investigative previste o disposte per legge.

L'autorità, inoltre, raccomanda che venga assicurato un elevato livello di sicurezza e qualità dei dati tali da consentire il tracciamento di ogni accesso e lo svolgimento periodico di adeguate procedure di controllo<sup>46</sup>.

Il contenuto della predetta relazione è stato successivamente ribadito, integrato e chiarito dal Garante nel parere del 15 ottobre 2007 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema di disegno di legge recante l'istituzione della banca dati nazionale del Dna e del relativo Laboratorio centrale.

## 6. LA LEGGE DEL 30 GIUGNO 2009 N. 85, ISTITUTIVA DELLA BANCA DATI DEL DNA E DEL CONNESSO LABORATORIO CENTRALE.

In considerazione del necessario adeguamento comunitario, della predetta segnalazione del Garante e dell'ansia di sicurezza dei cittadini, le forze politiche si sono attivate, soprattutto nel 2008, con varie iniziative legislative volte a ratificare il trattato di Prum e a intervenire sulla normativa nazionale in materia.

Sono stati presentati, infatti, diversi disegni di legge volti a regolamentare l'istituzione della Banca dati nazionali del Dna (DDL n. 905 presentato il 15 luglio 2008; DDL n. 586 presentato il 16 maggio 2008, d'iniziativa del senatore Valditara; DDL n. 1146 presentato il 23 maggio 2008; al n. 960 del 30 luglio 2008, d'iniziativa dei senatori Rutelli e Zanda; DDL n. 955 presentato il 29 luglio 2008 e al Disegno di legge n. 956 presentato il 29 luglio 2008).

Il 22 dicembre 2008 il Senato ha approvato un Testo unificato dei disegni di legge nn. 905, 586, 955, 956 e 960, testo questo inserito, poi, dall'Esecutivo nel pacchetto sicurezza del 2008.

In data 30 giugno 2009 è stata definitivamente approvata la legge n. 85<sup>47</sup> che recepisce il Trattato di Prum.

Tale testo legislativo, in adesione al trattato medesimo, ha come suo fondamentale obiettivo l'istituzione della Banca dati nazionali del DNA e il La-

<sup>46</sup> Sito: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), comunicato stampa 21 settembre 2007, url: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1441899>.

<sup>47</sup> GU n. 160 del 13 luglio 2009, suppl. ord. n. 108.

laboratorio centrale della banca dati, al fine di rendere più efficace la collaborazione transnazionale nella lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici nell'ambito del trattato stesso.

Va, tuttavia, evidenziato come la stessa legge, al fine di scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati e garantire la privacy dei soggetti coinvolti, preveda, come vedremo: da un lato limiti e garanzie in ordine ai soggetti che possono essere sottoposti a prelievo, anche forzoso, di campioni biologici; personale espressamente autorizzato alla consultazione della banca dati; sanzioni; tempi di conservazione dei dati e loro cancellazione; dall'altro l'azione sinergica di due Istituzioni di garanzia autonome e indipendenti e cioè il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV).

Descritte le linee generali del testo normativo di cui trattasi, appare ora opportuna una disamina delle singole disposizioni che lo caratterizzano.

Il Capo 1 dell'articolato contiene prescrizioni di carattere generale.

In primis prevede l'autorizzazione all'adesione al Trattato Prum, stabilisce la piena esecuzione dello stesso a decorrere dal 90° giorno successivo al deposito dello strumento di adesione e rinvia a decreti, del Ministero dell'interno e di quello della giustizia, l'individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato (artt. 1, 2, 3).

Con la ratifica del Trattato l'Italia parteciperà a pieno titolo alla cooperazione transfrontaliera tra Stati europei, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità e l'emigrazione illegale.

Il Capo 2 entra nel vivo della materia e infatti il comma 1 dell'articolo 5 istituisce la **Banca dati nazionali del DNA**, a carattere interforze (come sarà, poi, disciplinato dai regolamenti) e la colloca all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; il comma 2 prevede l'istituzione del **Laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA** presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria<sup>48</sup>.

Il successivo articolo 6 è dedicato alle definizioni dei concetti di DNA, profilo del DNA, campione biologico, reperto biologico, di trattamento, accesso, dati identificativi e tipizzazione; si tratta di una disposizione volta alla semplificazione della redazione legislativa.

Particolarmente rilevanti sono, poi, gli articoli 7 e 8 i quali specificano, rispettivamente, **le attività della banca dati e del laboratorio centrale**.

In particolare, l'articolo 7 descrive le attività della banca dati:

- raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9;
- raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso dei procedimenti penali;
- raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- raffronto dei profili del DNA ai fini di identificazione.

La norma successiva prescrive le attività del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA e cioè la tipizzazione del profilo del Dna

---

<sup>48</sup> Legge 30 giugno 2009, GU del 13 luglio 2009, n. 160.

dei soggetti di cui all'articolo 9 e la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

Tale costruzione consente, pertanto, alle Forze di polizia di custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, i soli dati relativi ai profili del DNA; laddove al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria viene riservata l'attività di tipizzazione, vale a dire l'estrazione del profilo nei confronti dei soggetti previsti, che provvederà, successivamente, a trasmettere (si tratta di *file*) alla banca dati nazionale del DNA.

Occorrendo varare una legislazione in grado di apprestare le più adeguate garanzie per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati nazionale del DNA, il legislatore ha ritenuto, come detto, di inserire in maniera esplicita alcuni limiti invalicabili: per un verso, la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria, nonché per le finalità di collaborazione internazionale delle Forze di polizia (articolo 12); per l'altro, l'analisi può riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad es. malattie (articolo 11).

Per un altro verso ancora, si è voluto mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale) da quello di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria) nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle Forze di polizia o altri centri specializzati), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati<sup>49</sup>.

Il primo polmone di alimentazione della banca dati nazionale del DNA è, quindi, dato essenzialmente dai profili del DNA estratti da reperti biologici, ossia dai materiali acquisiti sulla scena del reato dalla polizia giudiziaria ed esaminati dai laboratori delle Forze di polizia ovvero da altri laboratori di elevata specializzazione, pubblici o privati.

La *finalità della banca dati* è, del resto, proprio quella di stabilire l'appartenenza dei reperti acquisiti sulla scena del reato; è previsto, pertanto, l'obbligo per l'Autorità giudiziaria — che abbia disposto, a mezzo di consulenza tecnica, accertamento tecnico o perizia, la tipizzazione del profilo del DNA (ad es. sul passamontagna o sulla traccia ematica rinvenuta sul luogo della rapina o dell'omicidio), — di inviare alla banca dati il risultato dell'analisi (quindi, il solo profilo), così da assicurare che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi effettuate con questa metodologia nell'ambito di investigazioni criminali (articolo 10).

I profili del genoma umano, estratti da reperti raccolti nel corso delle indagini penali e rimasti non attribuiti ad alcuno, vengono confrontati con il profilo del DNA di persone note, selezionate in base ad un criterio assai semplice e di immediata rilevabilità, quale l'essere stato sottoposto a privazione della libertà personale: soggetti cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; persone arrestate in flagranza di reato ovvero nei casi in cui l'arresto è consentito fuori dai casi di flagranza; individui sottoposti a fermo di indi-

---

<sup>49</sup> Dossier elaborato dal Servizio studi del Senato, n. 125, pag. 12, estratto dal sito: [www.senato.it/documenti/repository/Dossier/stud/2009/Dossier.t](http://www.senato.it/documenti/repository/Dossier/stud/2009/Dossier.t)

ziati di delitto; soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo, o sottoposti a misure di sicurezza detentive.

Questo rappresenta il secondo polmone di afflusso dei profili del DNA alla banca dati nazionale.

Si è sostenuto che tale soluzione si fonda sulla considerazione che, se una persona è privata della libertà personale, in quanto detenuta, ben può essere sottoposta all'ulteriore minima limitazione della libertà personale del prelievo coattivo di piccola quantità di saliva. Questa giustificazione appare ancora più plausibile ove si consideri che il soggetto privato della libertà personale è già sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità: si pensi al prelievo ematico per verificare l'eventuale infezione da HIV o da altre malattie contagiose, alla sua perquisizione o alla foto segnaletica<sup>50</sup>.

Il Testo legislativo:

— *sottopone* al prelievo di campione biologico: a) soggetti a cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari; b) soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; c) persone detenute o internate a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; d) soggetti a cui sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; e) individui ai quali venga applicata una misura di sicurezza detentiva (articolo 9 comma 1).

— *limita l'attività di prelievo del DNA* nei confronti dei detenuti alle sole ipotesi in cui si sia in presenza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, con esclusione dei delitti tassativamente elencati, tendenzialmente non connotati da violenza o minaccia, ossia dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, di quelli di falso, dei delitti fallimentari, di quelli tributari, di tutti i delitti previsti in materia finanziaria dal D.Lgs. n. 58 del 1998 ed altri (articolo 9 comma 2).

Questa previsione ha il fine di evitare prelievi indiscriminati e inutili del DNA nei confronti dei detenuti.

Il prelievo del campione biologico viene normalmente effettuato dal personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o dal personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. In ordine alle modalità, è disposto che il prelievo consista nell'acquisizione di un campione di saliva, da effettuarsi nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto e redigendo un verbale (art. 9 co. 4 e 5).

Il campione prelevato deve essere immediatamente inviato, a cura del personale precedente, al laboratorio centrale istituito presso il DAP del Ministero della Giustizia che procederà alla tipizzazione del profilo del DNA e alla trasmissione alla banca dati nazionale istituita presso il Ministero dell'interno (art. 9 co. 6).

Nel caso in cui il profilo venga estratto in violazione di questa disposizione, dovrà essere obbligatoriamente cancellato, d'ufficio o a richiesta, e il relativo campione dovrà essere distrutto (art. 13 co. 3).

Nei casi di arresto in flagranza e fermo, il prelievo potrà essere effettuato, poi, esclusivamente dopo che il giudice li abbia convalidati (art. 9

<sup>50</sup> [www.senato.it](http://www.senato.it), relazione al Senato sul disegno di legge n. 586 del 2008, 3, url: <http://www.senato.it/japp/bgt/show->

[doc/frame.jsp?tipodoc:Ddlpres&leg=16&id=00302283&part.](#)

co. 3); questa limitazione è prevista per impedire ogni possibile abuso da parte della polizia giudiziaria, subordinando il prelievo al previo vaglio del giudice circa la legittimità del provvedimento privativo della libertà personale.

L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, per la successiva trasmissione alla banca dati nazionale, deve essere eseguita in laboratori certificati e in base a parametri riconosciuti a livello internazionale, in modo da assicurare uniformità ai dati acquisiti (art. 11).

Le informazioni contenute nei profili e nei relativi campioni non devono consentire la diretta identificazione del soggetto cui sono riferite (art. 12, comma 1). Si tratta, come si evince dalla relazione illustrativa, di accesso di secondo livello; quindi la polizia giudiziaria o la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se questo darà esito positivo, potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto a cui appartiene il profilo.

Inoltre, è opportunamente prevista la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni (art. 12, comma 3).

La banca dati, pertanto, può essere consultata solo dal personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che ne consentano la tracciabilità ossia l'individuazione della postazione e del soggetto che è entrato nella banca dati; tale personale è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 12, comma 5). La violazione di questa norma è sanzionata ex articolo 14 della legge in esame.

Le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia, dall'autorità giudiziaria e, nei limiti della legislazione, dai difensori durante le investigazioni difensive.

Riguardo al tempo di conservazione dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico, essi saranno cancellati, anche d'ufficio, nel caso di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale e quando il prelievo del profilo sia avvenuto in violazione di legge (art. 13 commi 1 e 3). Sarà, poi, disposta d'ufficio la cancellazione dei profili acquisiti ai sensi dell'articolo 7 co. 1 e la distruzione dei relativi campioni biologici, a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa (art. 13 co. 2).

È, poi, evidente che il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: la possibilità che il DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla legge corrisponda alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione all'ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è possibile<sup>51</sup>.

<sup>51</sup> Sito: [www.senato.it](http://www.senato.it), relazione al Senato sul disegno di legge n. 586 del 2008, 4, url: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc:Ddlpre->

[s&leg=16&id=00302283&part;dossier](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc:Ddlpre-s&leg=16&id=00302283&part;dossier) Servizio studi Senato, n. 125, 17, url: [http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier\\_125.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier_125.pdf).

Infatti, al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale potrebbe risultare inutile; allo stesso tempo, occorre comunque stabilire un termine massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione a controllo anche a distanza di tempo considerevole.

Viene stabilito, quindi, per il profilo del DNA un termine massimo di conservazione di quarant'anni, mentre per i campioni biologici di vent'anni (art. 13 co. 4).

La legge si è preoccupata, anche, di stabilire le sanzioni irrogabili al pubblico ufficiale che faccia uso o comunichi a terzi dati al di fuori dei casi consentiti dalla legge. In tal caso l'autore sarà punito con la reclusione da uno a tre anni e, nell'ipotesi di reato colposo, con la reclusione fino a sei mesi (art. 14).

I compiti di controllo del funzionamento e della sicurezza della banca dati nazionale e del laboratorio centrale sono così ripartiti: il Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sulla banca dati nazionale del DNA (il Testo legislativo si è uniformato sul punto alla segnalazione del Garante); il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie, e le scienze della vita dovrà, invece, garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e effettuare, sentito il Garante, verifiche presso questo e presso i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti volti al miglioramento del servizio (art. 15 co. 1 e 2).

Queste Istituzioni di garanzia dovranno svolgere le loro funzioni in modo autonomo e rimanendo estranee alle attività proprie della banca e del laboratorio da loro rispettivamente controllati.

A norma dell'articolo 16, sarà il *regolamento* (da adottare entro 4 mesi e ai sensi dell'art. 17 co. 2 della L. n. 400/1988) la fonte deputata a disciplinare l'organizzazione, il funzionamento, la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale, a stabilire le tecniche, le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, i tempi di conservazione e cancellazione dei profili e dei campioni biologici, le attribuzioni del responsabile della banca dati e di quello del laboratorio centrale, nonché le competenze tecniche professionali del personale addetto<sup>52</sup>.

Spetterà alle Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, trasferire il profilo presso la banca dati del DNA (art. 17 co. 1).

L'Amministrazione penitenziaria dovrà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, prelevare il campione biologico ai soggetti di cui all'articolo 9.

A tal fine è prevista la possibilità per questa amministrazione di stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di elevata specializzazione nonché con le Forze di polizia per la formazione e l'addestramento del proprio personale (art. 17).

È data delega legislativa al Governo (da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge) per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti a integrare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia

---

<sup>52</sup> Sito: [www.senato.it](http://www.senato.it), dossier Servizio studi Senato, n. 125, 18, url: [http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier\\_125.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier_125.pdf); relazione

al Senato sul disegno di legge n. 586 del 2008, pag. 5, url: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc:Ddl-pres&leg=16&id=00302283&part>.



penitenziaria, in modo da garantire che all'interno dell'Amministrazione penitenziaria (mediante l'istituzione di ruoli tecnici) sia reclutato personale dotato di specifiche competenze tecniche per la gestione e il funzionamento del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA (art. 18).

Il Capo 3 disciplina lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione.

L'articolo 20, in particolare, rinvia al codice in materia di protezione dei dati per quanto concerne lo scambio informativo dei dati del DNA con gli altri Paesi.

Il Capo 4 reca alcune modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale.

In particolare, introduce nel codice stesso le seguenti nuove disposizioni: l'articolo 224-bis, concernente *I provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei a incidere sulla libertà personale*; art. 359-bis inerente *Il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi*; modifiche agli articoli 133, 354, 392 c.p.p.; gli articoli 72-bis, 72-ter, 72-quater.

Tra le suddette innovazioni meritevole di esame è l'art. 224-bis c.p.p. il quale prevede la possibilità di effettuare un prelievo forzoso nei confronti di chi non è neppure iscritto tra gli indagati.

Tale norma, infatti, stabilisce che l'autorità giudiziaria, ove consideri necessaria l'effettuazione di una perizia attraverso il prelievo di campioni biologici con atti forzosi, possa emettere un'ordinanza soggetta solo a due condizioni: che si proceda per un reato non colposo punito con almeno 3 anni di carcere e che l'accertamento sia indispensabile per la prova dei fatti; il PM potrà procedere solo dopo autorizzazione del GIP.

Questa disposizione ha già sollevato delle critiche in quanto si afferma che la definita procedura porta con sé il rischio paradossale per cui chi è stato indagato ed eventualmente sottoposto anche a detenzione o arresti domiciliari veda cancellato sia il proprio profilo e campione biologico, in caso di assoluzione definitiva, mentre chi non sia stato né indagato né sottoposto a detenzione (al limite anche nello stesso procedimento) rischia di vedere conservato per quaranta anni il suo profilo genetico insieme a quello di criminali.

Il Testo si chiude con il Capo 5, recante le disposizioni finali, relative: alle informazioni del Ministro dell'interno al Parlamento sulla cooperazione di polizia; all'attuazione della legge in conformità agli accordi internazionali; alla copertura finanziaria necessaria per l'istituzione della banca dati del DNA e del laboratorio centrale.

Il surriferito testo legislativo rappresenta un provvedimento di svolta innanzitutto perché con esso l'Italia si mette al pari degli altri Stati europei (Inghilterra, Germania, Francia), dove tali strutture hanno portato a risultati importantissimi sul fronte della lotta alla criminalità comune e non solo; sarà ora possibile effettuare uno scambio di dati con gli altri Paesi per un contrasto sul piano internazionale a criminalità e terrorismo.

Sono innumerevoli, inoltre, le potenzialità positive derivanti dall'utilizzo di un database genetico per scopi giudiziari (maggiore efficienza e rapidità delle indagini, tempestività dell'azione repressiva, secondo al-

cuni<sup>53</sup> anche risparmio delle risorse umane e conseguentemente anche di quelle economiche impiegate)<sup>54</sup>.

I benefici saranno, poi, elevati anche per i cittadini in quanto la Banca dati consentirà di arrivare a una identificazione rapida dei criminali recidivi, impedendo così il ripetersi del reato<sup>55</sup>.

## 7. IL LABORATORIO CENTRALE DELLA BANCA DATI DEL DNA: POLIZIA PENITENZIARIA COMPITI E RESPONSABILITÀ.

La recente approvazione della legge che istituisce la Banca dati del Dna presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno e del relativo Laboratorio tecnico centrale presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria — DAP — (art. 5), ha determinato un grande passo in avanti per la crescita e l'aumento di rilevanti funzioni del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Soddisfazione per l'originaria iniziativa legislativa era stata espressa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i cui vertici hanno dichiarato: « *La Banca Dati sarà, per le nostre Forze di polizia e per quelle degli altri Paesi europei, un importante strumento investigativo nel contrasto alla delinquenza* ».

Questo nuovo archivio di dati biometrici rappresenta uno strumento identificativo avanzato e perciò una vera e propria svolta perché esso consentirà:

— di ridurre drasticamente la frequenza di vari reati, come dimostrano i dati raccolti nei paesi che già da tempo ne sono dotati. In Europa e negli USA, dove tali strutture già esistono, i reati come furti e scippi hanno registrato una riduzione del 50-60%<sup>56</sup>;

— una efficace cooperazione tra le forze di Polizia nazionali e transnazionali per una più rapida individuazione degli autori di reati.

— di accertare non solo la colpevolezza di un individuo ma anche l'innocenza di coloro che si trovano, senza responsabilità, in un procedimento penale.

Favorevole all'utilizzo degli esami del Dna nell'ambito della lotta alla criminalità è, anche, quasi l'80% degli italiani: è quanto emerge dall'indagine « **Dati genetici, Sicurezza e Opinione Pubblica in Italia** » promossa dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Sul tema v. P. JOHNSON, R. WILLIAMS, *Forensic DNA data basing. A European perspective*, Interim report, Università di Durham, 2005. In chiave problematica circa i costi di tali metodologie investigative, v. P.E. TRACY, V. MORGAN, *Big Brothers and his science kit: DNA databases for 21st century crime control?*, in *Journal of criminal law & Criminology*, vol. 90, 2000, 687-688.

<sup>54</sup> L. SCAFFARDI, testo presentato al Forum Biodiritto tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 2008, *La circolazione dei modelli nel biodiritto*.

<sup>55</sup> SANTI LEONARDO, presidente del Comitato per le biotecnologie e la biosicurezza (CNBB), sito internet: <http://osappia-zio.myblog.it/media/02/02/889779a40dc6cd5545906c2344969065.pdf>.

<sup>56</sup> SANTI LEONARDO, presidente del Comitato per le biotecnologie e la biosicurezza (CNBB), sito internet: <http://osappia-zio.myblog.it/media/02/02/889779a40dc6cd5545906c2344969065.pdf>.

<sup>57</sup> Sito internet: [www.observa.it-wwww.scienceinsociety.eu](http://www.observa.it-wwww.scienceinsociety.eu), url: [http://www.observa.it/view\\_page.aspx?ID=366&LAN=ITA](http://www.observa.it/view_page.aspx?ID=366&LAN=ITA).

Molti auspicano, addirittura, l'allargamento del prelievo a tutti, sin dalla nascita; di questo avviso è ad esempio il Procuratore generale di Torino, Marcello Maddalena, che nel commentare la legge istitutiva, si è pronunciato in tal senso.

La Polizia Penitenziaria avrà, come vedremo, la responsabilità del Laboratorio centrale, il compito di procedere alla tipizzazione del profilo del DNA e di conservare i campioni biologici dal quale verranno estratti i profili.

In questa nuova struttura investigativa opererà il personale dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Questi nuovi ruoli devono essere istituiti dal Governo, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore del Testo normativo; proprio per tale motivo, il Testo normativo, al suo art. 18, prevede apposita delega legislativa nei confronti dell'Esecutivo.

Un'occasione di crescita, questa, per tutto il Corpo di Polizia Penitenziaria che da anni attendeva l'istituzione dei ruoli tecnici come naturale sviluppo delle competenze acquisite nella complessa attività che svolge per garantire la tutela della legalità e il rispetto dei diritti umani delle persone detenute<sup>58</sup>.

Tale istituzione sarà un « riconoscimento » per la Polizia Penitenziaria giacché questa, già da diversi anni, si avvale della competenza e abnegazione di alcune delle sue unità per realizzare e garantire servizi nei delicatissimi ambiti in cui opera, senza un esplicito inquadramento in ambito lavorativo da parte dell'Amministrazione Penitenziaria<sup>59</sup>.

Dotare, quindi, la Polizia Penitenziaria di ruoli tecnici, al pari e con le modalità degli altri Corpi di Polizia, è un'esigenza non più rinviabile, soprattutto oggi che il sistema di identificazione tramite il Dna va a sostituire il già esistente sistema basato sulla raccolta delle impronte digitali da parte delle Forze di polizia dello Stato.

Tale sistema è denominato SPAID-Sistema Periferico Acquisizione delle Impronte Digitali per il Ministero dell'Interno.

Il software dello SPAID, realizzato da Finsiel e utilizzato da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Giudiziaria, è un sistema per identificare in maniera certa gli individui attraverso l'acquisizione e il riconoscimento della loro impronta digitale.

Questo Sistema collegato all'AFIS (Automatic Fingerprint Identification System), del Ministero dell'interno (Polizia Scientifica), acquisisce a livello locale le impronte digitali, la foto, i segni particolari e i dati anagrafici, ed effettua, tramite opportuni algoritmi, l'estrazione delle caratteristiche dell'impronta, la compressione dei dati e il loro invio al sistema centrale AFIS.

Il procedimento di identificazione restituisce il Codice Unico di Identificazione — CUI — della persona; il CUI assegnato è direttamente legato all'identificazione biometrica: l'elemento biometrico diventa il « criterio » di identificazione univoca del soggetto, in grado di seguirlo per l'intera vita<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> FERRARA ETTORE, già Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, articolo estratto dal sito: <http://osap-lazio.myblog.it/media/02/02/889779a40dc6cd5545906c2344969065.pdf>.

<sup>59</sup> Articolo estratto dai sito internet:

[www.sappeinforma.it](http://www.sappeinforma.it), url: [http://www.sappe.it/file\\_publici/240609.pdf](http://www.sappe.it/file_publici/240609.pdf).

<sup>60</sup> Sito internet: [www.finsiel.it](http://www.finsiel.it), sistemi di identificazione e sicurezza, url: <http://www.forumpa.net/archivio/2000/2300/2320/2327/identificazione.pdf>.

In ambito penitenziario SPAID ha avuto l'obiettivo di portare a una identificazione certa dei soggetti sottoposti a restrizioni della libertà o a procedimenti penali e, pertanto, di assicurare su tutto il territorio nazionale elevate condizioni di sicurezza.

Per la realizzazione di tale progetto sono state installate apparecchiature SPAID presso gli Istituti penitenziari e le Procure della Repubblica<sup>61</sup>.

Il sistema basato sul prelievo del Dna<sup>62</sup>, come detto, prenderà il posto dello SPAID.

Il Fingerprinting del DNA<sup>63</sup> è una tecnica che permette l'identificazione individuale a livello molecolare, analizzando caratteristiche *uniche* del Dna di un individuo.

L'applicazione di questo sistema sta rivoluzionando la medicina forense, l'identificazione di vittime di disastri, di cadaveri non identificati ecc.

Tale tecnica si basa sulla presenza, nel Dna umano, di sequenze altamente variabili che fanno sì che non esistano due individui (a parte i gemelli identici) con la stessa identica sequenza.

Ciò che è necessario per poter effettuare il fingerprinting del DNA è un campione di tessuto dal quale possa essere estratto il genoma, come sangue, sperma, capelli, frammenti di pelle; con l'ausilio di una specifica tecnica che amplifica il Dna, la PCR, è possibile fare il fingerprinting anche a partire da una piccolissima quantità di DNA.

Con la tecnica che stiamo esaminando si può determinare se il DNA di una persona — isolato da sangue, capelli, sperma, cellule della pelle o altri campioni biologici lasciati sul luogo del crimine — appartiene a un determinato sospettato, mediante un paragone dei partners VNTR, con il suddetto DNA; i partners possono anche essere utilizzati per stabilire l'identità di un corpo sconosciuto.

Il valore del Dna per le indagini di polizia è, perciò, enorme, visto che consente, tra l'altro, di scoprire gli autori di crimini oggi difficilmente individuabili.

I campioni biologici raccolti sulla scena di un crimine possono collegarsi a un sospettato o quelli prelevati da diverse scene e paragonati possono individuare una stessa persona come autore di più reati; essi, inoltre, consentono di individuare il reo<sup>64</sup> o la vittima attraverso il Dna di parenti stretti<sup>65</sup>.

<sup>61</sup> Sito ufficiale del Corpo di Polizia Penitenziaria: [www.polizia-penitenziaria.it](http://www.polizia-penitenziaria.it), url: <http://www.polizia-penitenziaria.it/tecnologie.asp?id=1>.

<sup>62</sup> Partendo dalla constatazione che ciascun uomo — ad eccezione dei gemelli monovulari — possiede un patrimonio genetico tale da garantirne l'unicità, negli anni novanta del secolo scorso sono state perfezionate una serie di tecniche, quali la c.d. genetic fingerprinting e la c.d. forensic DNA analysis. Sull'argomento si rimanda a R. LATTANZI, *Il Trattamento dei dati genetici*, relazione svolta al Corso su «La tutela della privacy e la sicurezza dei dati in ambito sanitario», Milano 24 e 25 gennaio 2002 e a S. RODOTÀ, *Le infor-*

*mazioni genetiche*, in *Tecnologie e diritti*, 1995.

<sup>63</sup> Articolo di O. LEONE, estratto dal sito internet: [www.biologia.unical.it](http://www.biologia.unical.it), url: <http://biologia.unical.it/openlab/documenti/pdf/DNA-fingerprinting.pdf>.

<sup>64</sup> Vedi il caso emblematico di Dobbiamo del 2002 riportato, anche, da L. SCARFARDI nel suo scritto (*Le Banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona*), presentato al Forum Biodiritto tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento(2008), 17.

<sup>65</sup> Estratto dal sito della *National DNA data bank* del Canada, url: [http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.nddbndg.org/main\\_](http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.nddbndg.org/main_)

Dal raffronto attuato tra i due sistemi di identificazione è evidente che quello del Dna, rispetto a quello delle impronte digitali, offre possibilità di identificazione più elevate, ampie e sicure, ciò per varie ragioni: 1) il Dna, e quindi l'identità del suo titolare, è ricavabile da molteplici tipi di campione biologico (sangue, capelli, peli, frammenti pelle, unghie ecc... come detto), a differenza dello SPAID in cui l'unico elemento di riferimento per l'identificazione è l'impronta digitale; 2) il codice genetico è solido, duraturo, universale ed ha un illimitato potere di identificazione nel senso che, individuato il giusto profilo di un Dna, questo non potrà mai assomigliare a quello di un'altra persona<sup>66</sup>.

La legge 30 giugno 2009, come già rilevato, tiene distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili di DNA, ossia la Banca dati vera e propria, e il luogo dove si estraggono e conservano i campioni biologici e profili, ossia il Laboratorio Centrale.

In particolare in quest'ultimo dovrà operare personale con elevate e specifiche competenze in materia.

Infatti il personale penitenziario svolgerà due attività molto importanti in questo nuovo metodo di identificazione dei ristretti:

a) **tipizzazione** dei profili del Dna delle persone indicate dall'art. 9 Testo legislativo, vale a dire l'estrazione del profilo dei soggetti e successiva trasmissione dei file, contenenti detti profili, alla Banca Nazionale del Dna; con tale attività si procede alla mappatura del genoma e quindi alla produzione del profilo genetico;

b) **conservazione** dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA<sup>67</sup>.

A seguito dell'entrata in vigore della norma istitutiva degli archivi genetici, i prelievi saranno effettuati a cura della Polizia o della Polizia giudiziaria a: tutti i detenuti e ai nuovi arrestati, non solo ai ristretti nella libertà personale a seguito di sentenza definitiva di condanna, ma anche agli arrestati in flagranza di reato; ai fermati indiziati di delitto; ai sottoposti alle misure alternative alla detenzione dopo la pronuncia di una sentenza irrevocabile per un delitto non colposo e ai soggetti ai quali sia applicata, provvisoriamente o definitivamente, una misura di sicurezza detentiva.

I campioni così prelevati saranno trasmessi al Laboratorio Centrale (DAP), che procederà con le attività di sua competenza (vedi infra).

Il Dipartimento Penitenziario, al cui vertice oggi siede il dott. Franco Ionta, dovrà curare il trattamento in laboratorio e la conservazione dei

*e.htm&ei=iFOeSvjDM5bGnAPXm5T  
SAg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct  
=result&prev=/search%3Fq%3DNational  
%2BDNA%2BDdataBank/Canada%26hl  
%3Dit%26sa%3DX.*

<sup>66</sup> V. PASCALI, intervento al convegno « Il DNA e la prova penale, profili scientifici e giuridici », Roma 22 gennaio 2008.

<sup>67</sup> Comunicato dell'ufficio stampa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 21 settembre 2007, relativo a una segnalazione del Garante della Privacy inviata al Parlamento

e al Governo: « Considerata la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che riguardano peraltro non soltanto l'individuo, ma il suo intero gruppo biologico, nella banca dati non devono essere conservati campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Devono essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato », url: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1441899>.

campioni raccolti. Di tutto ciò non c'è ancora nulla, si dovrà partire da zero e, infatti, si ritiene che ci vorrà più di un anno per completare le operazioni di prelievo, nei confronti di gran parte della popolazione carceraria, da parte della Polizia<sup>68</sup>.

Le forze di polizia inoltre, con i loro gabinetti scientifici, cureranno la raccolta del Dna sulla scena del crimine, « dialogheranno » con gli istituti di medicina legale e effettueranno prelievi ai sospettati, se ordinato dalla magistratura. A Roma, presso il ministero dell'Interno, ci saranno i dati, a disposizione delle forze di polizia e degli altri Paesi europei.

Il Laboratorio centrale dovrà adottare misure idonee<sup>69</sup>: a garantire un elevato livello di sicurezza, riservatezza e qualità dei dati (particolarmente delicati e sensibili) in esso contenuti, dei campioni e dei sistemi; a scongiurare accessi non autorizzati, e quindi a consentire tale accesso solo al personale autorizzato; a permettere il tracciamento di ogni accesso; a consentire periodiche e adeguate procedure di controllo.

Tali misure saranno essenziali in quanto, soprattutto all'inizio, si potranno porre delicati problemi di sicurezza e protezione, a causa del probabile accumularsi di un enorme numero di campioni non analizzati. Questa situazione deriverà verosimilmente dall'immediata, prevista, efficacia delle nuove disposizioni sul prelievo obbligatorio, dall'ampiezza del numero di fermati, arrestati, detenuti e internati e dai tempi necessari per attuare i decreti legislativi sul personale penitenziario.

Il Laboratorio potrà essere consultato solo dal personale penitenziario addetto e espressamente autorizzato, secondo modalità che consentano la « tracciabilità », ossia l'individuazione, in ogni momento, della postazione e del soggetto che ha effettuato l'accesso; quest'ultimo, inoltre, dovrà essere collegato all'esercizio delle funzioni del personale medesimo<sup>70</sup>.

Tale personale è tenuto, inoltre, al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza.

Questo aspetto si collega direttamente al problema degli eventuali usi distorti del laboratorio e dei dati in esso contenuti, delle comunicazioni improprie di informazioni, con conseguente responsabilità della persona che ha posto in essere tali abusi. Il nuovo Testo legislativo, infatti, prevede che le condotte descritte, poste in essere da parte di un pubblico ufficiale, siano punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Quindi, per garantire la sicurezza dei dati raccolti, il laboratorio centrale e l'attività in esso svolta dal personale penitenziario saranno sottoposti al controllo e all'azione sinergica del Garante per la protezione dei dati personali, che agirà in applicazione della normativa esistente, e del Comitato nazionale per la Biosicurezza e le biotecnologie, il quale dovrà garantire che siano rispettati i criteri e le norme tecniche per il funziona-

<sup>68</sup> Periodico mensile ufficiale dell'Amministrazione Penitenziaria « *Le Due Città* », <http://www.leduecitta.com/rubrica.ASP?Titolo=EDITORIALE>.

<sup>69</sup> Parere del Garante della Privacy, del 15 ottobre 2007, Bollettino del

n. 87/ottobre 2007, url: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1448799>.

<sup>70</sup> Estratto dal sito internet: [http://www.raffaellamariani.it/pdf/dll/05\\_sicurezza\\_Ddlveltroniprum.pdf](http://www.raffaellamariani.it/pdf/dll/05_sicurezza_Ddlveltroniprum.pdf).

mento dell'archivio, formulando anche suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Alla luce di quanto esposto risulta evidente che l'innovativa istituzione del Laboratorio centrale, affiancato alla Banca dati del dna, ha ampliato e intensificato sia le funzioni della Polizia Penitenziaria, anche per ciò che riguarda la sua collaborazione con le altre forze di Polizia e l'autorità giudiziaria, sia la sua responsabilità nell'espletamento delle proprie mansioni e compiti.